

Oggetto: Art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non. Approvazione dello schema di accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton per la realizzazione dell'intervento *“sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”*.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue.

- ◆ Il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. (*“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*), nel disciplinare il cosiddetto Fondo strategico territoriale, stabilisce che *“La Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai Comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo, previo parere del Consiglio di Comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei Comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le Comunità interessate”*.
- ◆ Nel corso del 2017 è stato formalizzato e sottoscritto dalla Comunità della Val di Non, da n. 25 Comuni del corrispondente territorio e dalla Provincia Autonoma di Trento l'Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità della Val di Non, di seguito denominato Accordo di programma, definitivamente approvato con decreto del Presidente della medesima Comunità n. 9 di data 11.01.2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 3 di data 18.01.2018.
- ◆ L'art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma prevede che la realizzazione di ciascuno degli interventi contemplati da quest'ultimo *“spetta all'ente che verrà individuato con successivi distinti accordi”*, tenuto conto del carattere sovracomunale degli interventi stessi.
- ◆ L'allegato A) dell'Accordo di programma prevede tra gli interventi da realizzare quello relativo allo *“sviluppo della mobilità sostenibile”* e all' *“efficienza energetica”*.
- ◆ In conformità a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo di programma, il Consiglio della Comunità della Val di Non ha approvato, con deliberazione n. 24 di data 12.09.2018, il documento avente ad oggetto il piano di finanziamento e l'individuazione dei criteri per l'accesso al finanziamento, relativamente agli interventi oggetto dell'Accordo di programma stesso.

- ◆ Il suddetto documento prevede che per l'intervento *“sviluppo della mobilità sostenibile ed efficienza energetica”* il territorio di riferimento sia rappresentato dai Comuni di Campodенно, Contà, Denno, Sporminore e Ton, cui viene assegnato un finanziamento pari ad euro 1.861.990,25.=.
- ◆ La Comunità della Val di Non, in esecuzione del precedente accordo, rep. n. 539 di data 21.11.2017 (*“Accordo disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodенно, Contà, Denno, Sporminore e Ton per l'esecuzione di uno studio preliminare relativo agli interventi di efficientamento energetico e filiere locali di energia rinnovabile dei Comuni di Campodенно, Contà, Denno, Sporminore e Ton”* di cui alla delibera giunta del Comune di Denno nr. 68 dd. 5/10/2017), ha affidato al Polo tecnologico per l'energia s.r.l., con sede in Lavis (Tn), l'incarico di predisporre uno specifico studio preliminare relativo al suddetto intervento.
- ◆ Il Polo tecnologico per l'energia s.r.l. ha concluso l'incarico conferito dalla Comunità della Valle di Non, trasmettendo alla medesima i relativi elaborati tecnici.
- ◆ I suddetti elaborati tecnici prevedono che l'intervento generale *“sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”* si articola in una serie di sottointerventi, riferiti a ciascuno dei Comuni sopraindicati.

Accertato come – in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità della Val di Non – si renda ora necessario individuare, sulla base di uno specifico accordo, l'ente cui spetta la realizzazione dell'intervento, disciplinando nel contempo i conseguenti rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodенно, Contà, Denno, Sporminore e Ton.

Preso atto che la Comunità della Val di Non ha provveduto ad elaborare, per il tramite del Servizio tecnico e tutela ambientale, una proposta di schema di accordo, concordandola preventivamente con i Comuni interessati.

Esaminata la suddetta proposta trasmessa a questo Comune con nota prot. 8326 dd. 23/10/2018, proposta che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e verificato come la stessa preveda che a ciascuno dei Comuni sopra indicati spetti la realizzazione del sotto-intervento interessante il rispettivo territorio, così come individuato dall'intervento generale *“sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”*.

Ritenuta la proposta in esame meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in merito dal Comune di Denno di concerto con gli altri Comuni della bassa Valle di Non.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile.

Accertata la propria competenza all'adozione della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dal piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione giunta n. 17 di data 12.04.2018.

Richiamato l'accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non, ed in particolare l'art. 3, comma 2.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare – per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo di programma in materia di Fondo strategico territoriale della Val di Non – lo schema di accordo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono individuati gli enti cui spetta la realizzazione di ciascuno dei sottointerventi in cui si articola l'intervento generale *“Sviluppo della mobilità sostenibile e efficienza energetica”* e con il quale vengono nel contempo disciplinati i rapporti tra la Comunità della Val di Non e i Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton;
2. di autorizzare il Sindaco protempore del Comune di Denno alla sottoscrizione in forma digitale, dello schema di accordo di cui al precedente punto 1;
3. di comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Comunità della Valle di Non;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della LR 2/2018, data l'opportunità di sottoscrivere quanto prima l'accordo nell'interesse degli Enti coinvolti;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, in considerazione dei tempi di avvio della manifestazione in argomento.